

STATUTO DEL CENTRO TURISTICO ACLI

Natura, Finalità e soggetti

Art. 1 Il CTA - CENTRO TURISTICO ACLI è un'associazione di promozione sociale promossa dalle ACLI il 19 ottobre 1969 con sede nazionale in Roma, che opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal Dlgs n° 460/97 prima parte e successive modifiche e integrazioni. Il CTA promuove la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato.

Art. 2 Il CTA per conseguire i suoi scopi sociali si raccorda con le strutture di base, provinciali, regionali e nazionali delle ACLI e con l'apporto dei volontari, promuove e realizza, progetti di autogestione delle attività turistico-culturali e ricreative, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione, o indiretta, di attività quali: a) case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali; b) servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi; c) viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'estero; d) progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione europea od extracomunitari; e) progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi provinciali delle Acli; f) credito e risparmio turistico per i lavoratori e loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali; g) la formazione e l'aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale; h) iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini; i) l'edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'associazione; j) ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali. Il CTA, inoltre, si avvale, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI, stipulando apposite convenzioni con le stesse. I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

Soci

Art. 3 I soci sono le persone fisiche che condividendo le finalità del CTA si iscrivono liberamente ad un Gruppo CTA. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. L'iscrizione al CTA dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Le tessere sono emesse dalla Presidenza nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Comitato Nazionale. Il CTA può sottoscrivere delle collaborazioni con associazioni, club e circoli ricreativi culturali e sportivi che ne condividano le finalità contenute negli art. 1 e 2 del presente Statuto; collaborano alle iniziative del CTA con modalità stabilite in appositi protocolli d'intesa. Presso le sedi del CTA sono tenuti aggiornati di anno in anno gli elenchi dei soci. La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che senza giustificato motivo il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'associazione e non versi la quota annuale per un triennio consecutivo) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'associazione). I soci che abbiano compiuto il 16° anno di età sono eleggibili negli organi del CTA. Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.

Strutture ed organi del CTA

Art. 4 Il CTA opera attraverso i gruppi CTA e le strutture costituite a livello provinciale, regionale e nazionale.

Art. 5 Il gruppo di base opera, con una sua autonomia gestionale, in collaborazione con il Circolo ACLI o la Presidenza provinciale ACLI da cui promosso. Gli organi del CTA sono: a) nei gruppi CTA: l'Assemblea dei soci, la Presidenza, il Presidente il il Revisore Unico; b) a livello provinciale: il Congresso, la Presidenza, il Presidente e il il Revisore Unico; c) a livello regionale: il Congresso, la Presidenza, il Presidente e il il Revisore Unico; d) a livello nazionale: il Congresso, il Comitato, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Provirori e il Collegio dei Revisori dei conti. Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi del CTA deve

essere redatto un processo verbale. Gli organi del CTA, ai vari livelli, durano in carica quattro anni ed operano in base alle norme contenute nei regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Rappresentanza legale e rapporti con le ACLI

Art. 6 Il CTA, ad ogni livello, è rappresentato legalmente dal Presidente, sia all'interno dell'associazione che di fronte a terzi ed in giudizio ed a tale titolo: - firma gli atti formali e, congiuntamente al Responsabile dell'amministrazione, quelli amministrativi; - convoca e presiede la Presidenza; - può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altro componente della Presidenza per incarichi specifici. In caso di decadenza o di impedimento del Presidente a livello di base, provinciale e regionale, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente. I dirigenti del CTA, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi anche alle ACLI.

Gruppi CTA

Art. 7 I gruppi CTA, sono riconosciuti dalla Presidenza nazionale su proposta della Presidenza provinciale. Avverso il diniego manifestato dalla Presidenza provinciale si pronuncia la Presidenza regionale, sentita la presidenza provinciale Acli.

Art. 8 L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza del gruppo CTA: in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la maggioranza dei suoi componenti o la Presidenza provinciale. La convocazione deve : - essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione; - essere affissa presso la sede sociale e comunicata alla Presidenza provinciale; - indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione, il programma dei lavori, e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziata almeno di un'ora. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, con uguali diritti di elettorato attivo e passivo. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea: a) è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con qualunque numero di soci intervenuti; delibera a maggioranza dei soci che partecipano al voto. b) approva annualmente: - le linee generali del programma di attività, - il rendiconto economico, - il preventivo di spesa; c) elegge, per il rinnovo degli incarichi, alla scadenza del mandato: il Presidente, la Presidenza CTA e il Revisore Unico; d) elegge proporzionalmente al numero degli iscritti i delegati al congresso provinciale.

Art. 9 La Presidenza: a) è composta dal Presidente e da almeno il vice Presidente e il Responsabile dell'amministrazione; b) dirige le attività del gruppo CTA in attuazione delle linee generali definite dall'Assemblea; c) definisce la quota sociale annuale; d) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci; e) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea; f) convoca, annualmente, l'Assemblea dei soci.

Strutture ed organi provinciali

Art.10 Le strutture provinciali: a) sono riconosciute dal Comitato nazionale su proposta della Presidenza regionale CTA sentita la presidenza provinciale delle Acli territorialmente competente; b) devono avere almeno duecento iscritti.

Art. 11 Il Congresso Provinciale è costituito: - con diritto di parola e di voto: dai delegati eletti dall'Assemblea dei soci del gruppo CTA proporzionalmente al numero degli iscritti di ciascun gruppo. - con solo diritto di parola: dai componenti la Presidenza provinciale uscente, dai componenti gli organi regionali e nazionali CTA residenti in provincia, dai rappresentanti della Presidenza provinciale ACLI e dei circoli ACLI della provincia nei quali operi un gruppo CTA. Il Congresso Provinciale: a) è convocato dalla Presidenza provinciale: in via ordinaria alla scadenza del mandato; in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza provinciale con diritto di voto; b) esamina l'attività svolta; c) fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio provinciale sulla base degli indirizzi degli organi regionali e nazionali; d) elegge: da tre a sette componenti la Presidenza provinciale; i delegati al Congresso regionale e nazionale, in base al regolamento approvato dal Comitato nazionale, e il Revisore Unico.

Art. 12 La Presidenza provinciale: a) è composta dai componenti eletti dal Congresso provinciale e dal Presidente provinciale delle ACLI o suo delegato; b) elegge, tra i componenti eletti dal Congresso, il Presidente provinciale e, su sua proposta il Vicepresidente ed i Responsabili all'organizzazione, dell'amministrazione ed altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma; c) dirige le attività del CTA nell'ambito della provincia ed opera in base agli indirizzi del congresso; d) fissa le quote di affiliazione dei gruppi CTA; e) approva, annualmente, i risultati del tesseramento; f) verifica la corretta applicazione degli

indirizzi programmatici e statuari delle presidenze provinciali; g) cura i rapporti con le altre associazioni di settore e con gli organismi pubblici; h) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario delle attività svolte, il preventivo di spesa e la relazione del Revisore Unico; i) stipula e approva convenzioni con altri organismi; j) propone alla Presidenza nazionale del CTA l'affiliazione dei gruppi costituiti in provincia; k) ha facoltà di intervenire nei confronti dei gruppi CTA che venissero meno alle indicazioni statuarie, deciderne lo scioglimento e nominare un commissario.

Strutture ed organi regionali

Art. 13 Le strutture regionali: a) sono riconosciute dal Comitato nazionale su proposta della Presidenza regionale Acli; b) debbono avere almeno due Presidenze provinciali costituite nel territorio della regione.

Art. 14 Il Congresso regionale è costituito: - con diritto di voto e di parola, dai Presidenti provinciali CTA e dai delegati eletti dai Congressi provinciali in base al regolamento approvato dal Comitato nazionale; - con solo diritto di parola, dai componenti il Comitato regionale uscente, dai componenti gli organi nazionali CTA residenti in regione, dai rappresentanti della Presidenza regionale ACLI.

Il Congresso regionale: a) è convocato dalla Presidenza regionale in via ordinaria alla scadenza del mandato; in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza regionale con diritto di voto; b) esamina l'attività svolta; c) fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio regionale sulla base degli indirizzi degli organi nazionali; d) elegge: da tre a sette componenti la Presidenza regionale e il Revisore Unico.

Art. 15 La Presidenza regionale: a) è composta dai componenti eletti dal Congresso regionale e dal Presidente regionale delle ACLI o suo delegato; a) partecipano con diritto di parola alle riunioni di Presidenza Regionale i Presidenti Provinciali CTA non eletti nella Presidenza Regionale b) elegge, il Presidente regionale e, su sua proposta il Vicepresidente ed i Responsabili all'organizzazione, dell'amministrazione e ad altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma; c) dirige le attività del CTA nell'ambito della regione in base agli indirizzi del Congresso; d) verifica annualmente i risultati del tesseramento; e) coordina le attività delle presidenze provinciali CTA f) cura i rapporti con le altre associazioni di settore e con gli organismi pubblici; g) approva il rendiconto economico e finanziario delle attività svolte, il preventivo di spesa e la relazione del revisore dei conti; h) stipula e approva convenzioni con altri organismi; i) propone al Presidente nazionale del CTA la costituzione delle strutture provinciali in regione; j) esprime parere alla Presidenza nazionale nei casi ritenesse di intervenire nei confronti di Presidenze provinciali che fossero venute meno alle indicazioni statuarie.

Organi nazionali

Art. 16 Il Congresso Nazionale è costituito: - con diritto di parola e di voto, dai delegati eletti dai Congressi provinciali; - con solo diritto di parola, se non presenti ad altro titolo: dai Presidenti provinciali, dai Presidenti Regionali e dal rappresentante della Presidenza nazionale ACLI. Il Congresso nazionale: a) è convocato dal Comitato nazionale, di norma ogni quattro anni; b) esamina la relazione sull'attività svolta; c) fissa gli orientamenti per l'iniziativa del CTA; d) elegge: il Presidente nazionale; da 5 a 10 componenti il Comitato nazionale; il collegio nazionale dei probiviri composto da 3 effettivi e 2 supplenti; e) approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto.

Art. 17 In caso di decadenza del Presidente nazionale, per dimissioni, mozione di sfiducia o per altro impedimento ad esercitare la carica, il Presidente del Comitato nazionale convoca entro 15 giorni il Comitato nazionale per eleggere al suo interno il Presidente nazionale e la Presidenza nazionale. In queste ipotesi i poteri del Presidente nazionale limitatamente all'ordinaria amministrazione si trasferiscono al Vicepresidente vicario.

Art. 18 In caso di dimissioni del Presidente nazionale decade l'intera Presidenza nazionale che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione del Comitato nazionale.

Art. 19 Il Comitato nazionale è costituito: - con diritto di parola e di voto: dal Presidente nazionale, dai componenti eletti dal Congresso Nazionale, dal rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI; - con diritto di parola dai componenti il Collegio dei probiviri, dal Collegio dei revisori dei conti e dai Presidenti Regionali CTA; Il Comitato Nazionale, entro 40 giorni dall'elezione, è convocato dal Presidente nazionale per: - eleggere il Presidente del Comitato nazionale; - approvare o respingere con votazione la composizione della Presidenza con le relative responsabilità, (Vicepresidenti, Responsabile all'organizzazione, responsabile dell'amministrazione) formulata dal presidente che, per competenze particolari, ha la possibilità di proporre fino a due esperti all'esterno del Comitato; Il Comitato Nazionale: a) definisce strategie, risorse e

strumenti necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso; b) fissa annualmente la quota di affiliazione dei gruppi CTA e le modalità del tesseramento CTA; c) costituisce i settori di attività, ne nomina i componenti, indirizza i programmi di iniziative e ne verifica i risultati; d) promuove percorsi di formazione dei dirigenti e degli operatori; e) approva annualmente i risultati del tesseramento; f) definisce i rapporti con le altre associazioni turistiche e con gli organismi pubblici; g) elegge il Collegio dei revisori dei conti composto da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra persone con competenze amministrative che non ricoprano incarichi nella struttura nazionale del CTA; h) approva i bilanci preventivo e consuntivo delle attività; i) decide l'adesione ai comitati di coordinamento, enti, organizzazioni, istituti nazionali ed internazionali con finalità analoghe e l'adesione alle associazioni internazionali; j) convoca Il Congresso Nazionale ogni quattro anni e la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato.

Art. 20 La Presidenza nazionale: a) è composta dal Presidente nazionale, da due Vicepresidenti di cui un vicario, dal Responsabile all'organizzazione, dal Responsabile dell'amministrazione, dal rappresentante della Presidenza nazionale Acli e dal Presidente del comitato nazionale; b) è convocata dal Presidente nazionale, di norma una volta al mese, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dalla Direzione nazionale ACLI; c) attua i programmi di attività del CTA decisi dal Comitato nazionale e svolge i compiti indicati dal Regolamento; d) convoca le riunioni del Comitato nazionale e ne fissa i punti all'ordine del giorno e ne cura la preparazione; e) redige i bilanci da presentare al Comitato nazionale; f) formalizza l'affiliazione dei gruppi CTA su proposta delle Presidenze provinciali; g) gestisce convenzioni con altre associazioni; h) coordina l'iniziativa dei settori di attività; i) indirizza e raccorda la presenza dei rappresentanti delle ACLI e del CTA in agenzie turistiche; j) nomina un incaricato temporaneo per le nuove Province in Italia fino all'elezione degli organi; k) interviene nei confronti degli Organi provinciali e regionali che fossero venuti meno ai loro compiti statutari, con facoltà di: - nomina un incaricato che sostenga il lavoro della presidenza; - scioglie la presidenza e nomina un commissario, previa verifica della situazione: nei casi di Presidenze provinciali, con la Presidenza regionale CTA territorialmente competente e nei casi di Presidenze regionali, con le Presidenze regionali ACLI.

Svolgimento dei Congressi

Art. 21 I delegati ai Congressi provinciali, regionali e nazionali: a) eleggono in inizio di seduta: il presidente, il vicepresidente, i segretari dell'Assemblea e i componenti le commissioni verifica poteri, elettorale e mozioni; b) fissano i tempi e le modalità per la verifica dei poteri, lo svolgimento del dibattito, la presentazione dei candidati e le votazioni; c) possono trasferire i loro poteri: - a livello provinciale, ad un delegato dello stesso gruppo affiliato; - a livello regionale, al presidente o al delegato di un'altra provincia; - a livello nazionale, ad un presidente regionale o ad altro delegato; d) ogni delegato può disporre di una sola delega oltre la propria.

Rappresentanza e poteri

Art. 22 I dirigenti del CTA che, ad ogni livello, assumono obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente nei limiti delle loro responsabilità associative e delle deleghe loro conferite e non impegnano le altre strutture del CTA. Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del responsabile amministrativo e del Presidente della struttura CTA. Gli impegni economici e gli atti amministrativi del CTA devono risultare da apposita deliberazione.

Patrimonio sociale

Art. 23 Il Patrimonio del CTA è costituito da contributi e quote dei soci, da contributi dell'associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al CTA la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna. In caso di scioglimento delle strutture di base i beni patrimoniali si trasferiscono alle Presidenze provinciali e da queste per gli stessi motivi alla Presidenza nazionale. Allo scioglimento del CTA i beni patrimoniali passano all'associazione promotrice. I rendiconti economici e finanziari sono approvati dai rispettivi livelli entro il 30 giugno. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Revisori dei Conti

Art. 24 I revisori dei conti, in ogni struttura del CTA: a) sono eletti tra persone esperte che non ricoprono altri incarichi nel CTA; b) verificano trimestralmente la contabilità e le operazioni di carattere amministrativo; c) redigono una nota da presentare in assemblea dei soci, alle presidenze provinciali e regionali ed al comitato nazionale, in occasione dell'approvazione dei rendiconti economici ed amministrativi.

Garanzie statutarie

Art. 25 Gli organi del CTA, ad ogni livello, possono presentare, al Collegio dei probiviri, denunce nei confronti di iscritti al CTA responsabili di comportamenti contrari allo Statuto e ai valori del CTA.

Collegio dei probiviri

Art. 26 Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso. Le decisioni del Collegio nazionale sono impugnabili entro 30 giorni dalla decisione davanti al Collegio nazionale dei Probiviri delle ACLI. Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento di una struttura del CTA può essere deliberato solo dall'Assemblea territorialmente competente che nomina contestualmente uno o più liquidatori.

Nel caso di scioglimenti dei gruppi di base i beni patrimoniali attivi si trasferiranno alla sede provinciale CTA. In caso di scioglimento di strutture provinciali o regionali i loro beni si trasferiscono alla struttura nazionale. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione del CTA nazionale dopo la liquidazione i beni si trasferiscono alle ACLI.

Clausola compromissoria e foro competente

Art. 28 I soci e le strutture del CTA demandano all'ordinamento interno del CTA qualsiasi controversia dovesse sorgere tra di essi. Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli organi nazionali del CTA e i non iscritti è quello di Roma.

Modifiche statutarie

Art. 29 Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dai Comitati provinciali e regionali al Comitato nazionale entro la data stabilita dal regolamento del Congresso nazionale. Lo Statuto può essere modificato dal Congresso con decisione assunta dalla maggioranza di degli aventi diritto. Il Comitato nazionale approva le modifiche allo statuto esclusivamente in caso di adeguamento ad innovazioni legislative nazionali e regionali. I regolamenti approvati dal comitato nazionale costituiscono parte integrante dello statuto.

Norma Transitoria L'articolo 10 punto b) del presente Statuto ha vigore dal III congresso nazionale del CTA.